

Emendamento al disegno di legge di stabilità 2015

Articolo

(Disposizioni per assicurare l'avvio degli interventi urgenti per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private danneggiate, da eventi calamitosi, nonché l'erogazione di contributi dei danni subiti dalle attività economiche e produttive)

1. Una quota pari a **175 milioni di euro** delle risorse disponibili di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2014, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014 è destinata al Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 specificamente per l'avvio dell'attuazione delle prime misure volte a far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 5, della medesima legge n. 225 del 1992 per quanto concerne i danni subiti dalle abitazioni private e dalle attività economiche e produttive, relativamente agli eventi calamitosi per i quali il previsto percorso di quantificazione dei fabbisogni sia stato completato e verificato dal Dipartimento della Protezione Civile entro il 31 dicembre 2014, ed a tal fine rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'anno 2015.

2. Al comma 121, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per le medesime finalità di cui al comma 120", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. per quanto concerne gli interventi più urgenti conseguenti ai danni subiti dalle strutture e infrastrutture pubbliche, relativamente agli eventi calamitosi per i quali il previsto percorso di quantificazione dei fabbisogni sia stato completato e verificato dal Dipartimento della Protezione Civile entro il 31 dicembre 2014".

Motivazione

La disposizione si prefigge lo scopo di consentire l'avvio delle prime misure di ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché di ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio privato, a seguito di eventi calamitosi per i quali il percorso di ricognizione e quantificazione dei fabbisogni, previsto dalla lettera d) del comma 2, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sia stato

completato e verificato dal Dipartimento della Protezione Civile entro il 31 dicembre 2014, mediante l'individuazione di risorse da impiegare per tali finalità.

Con le modifiche introdotte al richiamato art. 5 della legge 225/1992 dalla legge n. 119/2013, infatti, le finalità di utilizzo del Fondo per le Emergenze Nazionali sono state integrate, aggiungendo ai già previsti interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione ed alle opere da attuare in regime di somma urgenza, anche per la riduzione del rischio residuo, anche gli interventi a ristoro dei danni a privati ed imprese, oltre che interventi più articolati sulle opere e infrastrutture pubbliche danneggiate. Questa estensione è stata integralmente procedimentalizzata con le lettere d) ed e) aggiunte al comma 2 del medesimo articolo 5, che prevedono, per l'appunto, l'avvio di una fase ricognitiva e poi, sulla base dell'esito della medesima, l'attivazione di primi interventi urgenti. Il tutto ricorrendo agli strumenti previsti dall'art. 5, vale a dire la delibera del Consiglio dei Ministri (che stanziava le risorse finanziarie e ne definisce le finalità d'impiego) e la successiva ordinanza di protezione civile che, entro i parametri della delibera, dispone in merito alla concreta gestione dei primi interventi.

A ciò si aggiunga che la ricognizione e quantificazione dei fabbisogni avviene, oggi, in modalità omogenee sull'intero territorio nazionale, grazie al fatto che a tale attività provvedono i Commissari delegati nominati per gestire le fasi di prima emergenza e che vi provvedono applicando una procedura, con relativa modulistica, validata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Attualmente, dei 24 stati di emergenza dichiarati a decorrere dall'adeguamento normativo e per i quali è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni ex lettera d) di cui sopra (a fronte dei 26 complessivamente dichiarati) sono stati quantificati dai Commissari delegati ed esaminati dal Dipartimento della Protezione Civile i fabbisogni per **14 contesti emergenziali**, producendo una quantificazione complessiva pari ad euro 2,563 mld, di cui euro 2,127 mld per danni ad opere e strutture pubbliche; euro 246 mln per danni al patrimonio privato ed euro 189 mln per danni subiti dalle attività economiche.

Poiché, come detto, il percorso è integralmente procedimentalizzato, e per far fronte ai fabbisogni quantificati e validati nell'ambito di una platea 'chiusa' e determinata consentendo l'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze più urgenti vi è necessità esclusivamente di una idonea copertura finanziaria, finalizzata alla realizzazione degli interventi inerenti la II fase, ovvero la fase successiva alla prima emergenza.

Ciò posto, al fine di fornire ai territori incisi da eventi calamitosi una risposta significativa al problema dei 'fabbisogni di 2^ fase', la disposizione contenuta nel **comma 1** reca un'autorizzazione di spesa che prevede l'integrazione del Fondo per le emergenze nazionali con la somma di **175 milioni di euro**, per l'anno 2015, finalizzata a far fronte ai fabbisogni per i danni subiti dagli edifici privati e dalle attività economiche, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4

dell'articolo 23-sexies, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede il recupero parziale delle somme spese dai soggetti danneggiati in premi assicurativi per i danni in tal senso già coperti. La somma indicata, a fronte dei richiamati fabbisogni, si ritiene possa consentire una risposta efficace ed equa alle esigenze effettive più urgenti.

Riguardo alla copertura degli oneri inerenti si provvede mediante il ricorso al parziale impiego delle eccedenze delle somme individuate dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, commi 3 e 4 del D.P.C.M. del 28 ottobre emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 5-septies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 come modificato dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, nella misura di **euro 175.000.000,00** a fronte di una disponibilità complessiva pari ad euro **177.304.229,85**, così articolata:

- dalla disponibilità residua di cui al comma 2, dell'articolo 2 che assomma a euro **150.895.794,13** a cui vanno sottratti **60.000.000,00** euro posti a copertura dell'emendamento governativo, n.8.046, approvato dalla Camera dei Deputati in sede di discussione del ddl di stabilità, per cui rimangono disponibilità finanziarie utilizzabili per **90.895.794,13** di euro;
- dalle ulteriori disponibilità recuperabili dal comma 3 dell'articolo 3 che assommano a **76.085.935,72** euro oltre **10.322.500,00** di euro di cui al successivo comma 4.

Il **comma 2** della disposizione in rassegna, intendendo reperire ulteriori risorse per il conseguimento del medesimo obiettivo perseguito dal comma 1, ma relativamente agli interventi più urgenti di ripristino delle opere e strutture pubbliche danneggiate, reca una modifica alle finalità impresse all'originario comma 121, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinando i 50 milioni di euro, ivi individuati, per ciascuno gli anni 2015 e 2016, al finanziamento degli interventi più urgenti conseguenti ai danni subiti dalle strutture e infrastrutture pubbliche, relativamente agli eventi calamitosi per i quali sia stato completato e verificato il previsto percorso di quantificazione dei fabbisogni entro il 31 dicembre 2014, sempre riferendosi alla quantificazione dei fabbisogni eseguita in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992.

Procedendo solo ad un'integrazione delle finalità originarie, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

FIRMATARI EMENDAMENTO FASE 2 EMERGENZE

AMATI
VALENTINI
VATTUONE
PAGLIARI

(COTTI) (M5S)
AIELLO (NCD)
ALBANO
ASTORRE
AUGELLO (NCD)
BARANI (GAL)
BERNINI (FI)
BERTUZZI
BIANCONI
BONFRISCO (FI)
CALEO
CARDINALI
CARRARO (FI)
CERONI (FI)
CHIAVAROLI (NCD)
CIRINNA'
COLLINA
CUCCA
DALLA ZUANNA
D'AMBROSIO LETTIERI (FI)
DE POLI (PI)
DI MAGGIO
FABBRI
FASIOLO
FEDELI
FERRARA
FILIPPI
FILIPPIN
FISSORE
FLORIS
FORNARO
FUCKSIA (M5S)
GASPARRI (FI)
GENTILE (NCD)
GINETTI
GRANAIOLA
GUERRIERI PALEOTTI
IDEM
LA TORRE
LAI

LANZILLOTTA (SCpI)
LO GIUDICE
LO MORO
MALAN (FI)
MALASSEO
MARGIOTTA
MARTINI
MATTESINI
MATURANI
MERLONI (PI)
MICHELONI
MIGLIAVACCA
MINZOLINI
MORGONI
NACCARATO (GAL)
PARENTE
PEZZOPANE
PIGNEDOLI
PUGLISI
PUPPATO
RANUCCI
REPETTI (FI)
ROSSI
SIMEONI (M5S)
SPILABOTTE
SUSTA (SCpI)
TARQUINIO
TOCCI
TOMASSELLI
VALDINOSI
VERDUCCI
ZANONI